



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 21/06/2024

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/06/2024 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FARINA ALESSANDRO	S	GEREVINI GIUSY	S	POLI ANTONELLO	S
CHIAPPANI FABIO	S	SESTU FRANCESCO	S	CONTINI MIRKO	S
PELIZZONI DIEGO	S	FADANI CRISTINA	S	FILIPPINI GABRIELE	S
PELLEGRINO ROBERTA	S	MARCHETTI GIACOMO	S		
Totale Presenti: 11			Totali Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta come incaricato alla redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Sig./Sig.ra DOTT.SSA SABINA CANDELA.

In qualità di SINDACO, il Sig. ALESSANDRO FARINA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Si dà atto, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale", approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2022, la presente seduta si svolge in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione del Consigliere Antonello Poli in modalità telematica mediante videoconferenza da remoto, in collegamento in luogo diverso dalla sede comunale, e del Sindaco e dei restanti Consiglieri in presenza fisica nella sala consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 10 aprile 1951, n. 287, rubricata "Riordinamento dei giudizi di assise.", e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.", convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 13 (*Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari*) della cennata Legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i., a tenore del quale "In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.

Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore. [ora presidente del tribunale, in virtù del disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51]";

DATO ATTO:

- che giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte d'assise di appello;
- che per ogni Corte d'assise e Corte d'assise di appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari ed una per i giudici popolari supplenti;
- che per ogni Corte di assise e Corte d'assise di appello sono formate sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne;
- che chi voglia entrare a far parte delle suddette liste deve presentare richiesta al sindaco del Comune in cui risiede, purché sia in possesso dei seguenti requisiti, indicati,

rispettivamente, all'art. 9 (*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise*) e all'art. 10 (*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello*) della citata L. n. 287/1951 e s.m.i.: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise di appello è richiesto, oltre ai requisiti già elencati, il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo;

- che, ai sensi dell'art. 12 (*Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare*) della medesima Legge n. 287/1951 e s.m.i., non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio, e i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;

FATTO CONSTARE che, ogni due anni (anno dispari), nel mese di aprile, ai sensi dell'art. 21 (*Aggiornamento degli albi*) della più volte richiamata L. n. 287/1951 e s.m.i., il sindaco è tenuto ad invitare, con manifesti pubblici, coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 e che non siano già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere, entro il mese di luglio, di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise o nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise di appello;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 15 della pluricitata L. n. 287/1951 e s.m.i., a seguito della formazione dei predetti elenchi, compilati e integrati dalla Commissione comunale con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultino essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nonché a seguito della verifica del possesso dei sopraccitati requisiti in capo ai richiedenti l'iscrizione, il sindaco trasmette gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio, per gli adempimenti successivi, disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti della medesima L. n. 287/1951 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d'assise e dei giudici popolari di Corte d'assise di appello, una volta approvati con decreto al termine dell'esperimento della procedura disciplinata dalla legge, sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale, ogni anno dispari, e che gli iscritti sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo, essendo l'ufficio di giudice popolare obbligatorio e parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, come sancito dall'art. 11 della L. n. 287/1951 e s.m.i.;

RITENUTO, benché non esista norma che ne imponga la nomina nella seduta di insediamento, di doversi procedere, con tempestività, all'elezione dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, a norma del sopra riportato art. 13 della Legge n. 287/1951 e s.m.i.;

RAMMENTATO che la Commissione in parola è composta dal sindaco, che ne è componente di diritto, o da un suo delegato, e da due consiglieri comunali, cosicché il consiglio, a scrutinio segreto, si limita ad eleggere, tra i propri componenti, i due consiglieri che completano la Commissione;

DATO ATTO che, nelle consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024, è stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati, con la conseguenza che, a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, sono risultati eletti tutti i candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata e il candidato a sindaco collegato;

VISTI:

- lo “*Statuto comunale*”, nel testo vigente approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2016, come modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 21/06/2023;

- il “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*”, approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 20/12/1994;

- il “*Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale*”, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2022;

ACQUISTO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Segretario comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tanto premesso e richiamato, previa comunicazione all'assemblea dei contenuti, meramente tecnici, delle funzioni svolte dalla Commissione in parola, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma segreta, a norma dell'art. 16, comma 2, del citato “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*”, trattandosi di deliberazione concernente persone, avvertendo che il Consigliere Antonello Poli, poiché collegato in videoconferenza da remoto, è tenuto all'astensione:

DESIGNATI i tre Consiglieri scrutatori:

- sig. Giacomo Marchetti (Consigliere di maggioranza);
- sig. Diego Pelizzoni (Consigliere di maggioranza);
- sig.ra Roberta Pellegrino (Consigliera di maggioranza);

DISTRIBUITE le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta e svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell'elezione dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari è il seguente:

presenti n. 11, votanti n. 10, astenuti n. 1 (Consigliere Antonello Poli), hanno riportato voti:

- | | |
|---|------------|
| - sig. Gabriele Filippini (Consigliere di maggioranza): | voti n. 6; |
| - sig.ra Giusy Gerevini (Consigliera di maggioranza): | voti n. 3; |
| - sig. Giacomo Marchetti (Consigliere di maggioranza): | voti n. 1; |
| - schede bianche: | n. 0; |
| - schede nulle: | n. 0. |

CONCLUSA la votazione, sulla base dei risultati dalla stessa scaturiti, il Sindaco proclama eletti componenti della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari i signori Consiglieri:

1. sig. Gabriele Filippini (Consigliere di maggioranza);
2. sig.ra Giusy Gerevini (Consigliera di maggioranza).

Tanto richiamato e premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di prendere unanimemente atto dell'esito dell'elezione, descritta nelle premesse, dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari per l'esercizio delle funzioni nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello, a norma dell'articolo 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, così costituita:

1. sig. Alessandro FARINA - Sindaco *pro tempore* in qualità di membro di diritto;
2. sig. Gabriele FILIPPINI - Consigliere comunale rappresentante della maggioranza;
3. sig.ra Giusy GEREVINI - Consigliera comunale rappresentante della maggioranza;

2) di prendere unanimemente atto che, essendo, nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati - con la conseguenza che, a norma dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, sono risultati eletti tutti i candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata ed il candidato a sindaco alla stessa collegato -, la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari è composta, unicamente, da Consiglieri di maggioranza e che, pertanto, non essendo presente una minoranza consiliare, la stessa non può essere rappresentata in seno alla Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari per l'esercizio delle funzioni nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza di provvedere in merito, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento di nomina della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari,

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco, dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti votanti presso la sede comunale e, mediante affermazione vocale-audio, dal Consigliere Antonello Poli, collegato in videoconferenza,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera

6

Del 21/06/2024

OGGETTO

ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 20/06/2024 <i>F.to CANDELA SABINA</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 21/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FARINA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **24/06/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024 00:00:00**

Data 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024**

Data 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA
